SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 258

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CARIGLIA, BONO PARRINO, BISSI, DELL'OSSO, FRANZA e PAGANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 LUGLIO 1987

Usufrutto a favore dei ciechi di guerra del complesso immobiliare di via Parenzo in Roma, già di proprietà dell'ente morale Istituto nazionale per i ciechi di guerra

ONOREVOLI SENATORI. – Il recente scioglimento, operato dal Presidente della Repubblica, con suo decreto presidenziale, dell'Istituto nazionale per ciechi di guerra ha posto termine, in modo drastico, alla vita di un ente morale che svolgeva una meritoria opera di assistenza spirituale e materiale nei confronti dei cittadini che avevano ben meritato un simile riguardo, che la Costituzione impone come preciso obbligo allo Stato, anche verso un qualsiasi minorato.

La causa determinante di questo provvedimento presidenziale è stata la situazione economica deficitaria dell'ente; ma se è comprensibile che lo Stato si sia dato carico di porre fine al dissesto finanziario nel quale l'ente stesso si è venuto a trovare, non è affatto comprensibile l'attuale inerzia legislativa di fronte al problema della situazione di questi cittadini benemeriti.

Un rapido accenno alla storia degli interventi statali in favore di questa categoria di cittadini può servire tanto a comprendere il perchè dell'attuale dissesto dell'ente stesso, quanto a rendersi conto del rilievo che il problema ha sempre avuto presso tutti i passati governi italiani, democratici e non.

Le provvidenze a favore dei ciechi di guerra si iniziarono con la prima guerra mondiale, quando dai campi di battaglia giunsero agli ospedali i primi militari rimasti privi della vista.

Essi, terminate le cure ospedaliere, venivano avviati ad appositi enti, per compiervi la

convalescenza ed essere rieducati alla nuova vita e quindi immessi nella società.

A Roma fu fondata l'Opera romana di assistenza ai militari ciechi, storpi e mutilati, trasformatasi poi in Casa di lavoro per i ciechi di guerra e, nel 1940, in Istituto romano per i ciechi di guerra (e con questa ultima denominazione sarà citato l'ente in seguito).

Detto Istituto, eretto in ente morale con regio decreto 30 dicembre 1920, era a carico della Sanità militare sotto la cui direzione esplicava le proprie mansioni.

Terminata la rieducazione i ciechi di guerra avrebbero dovuto far ritorno alle loro case, ma qui sorse il problema dell'avvenire di detti benemeriti della Patria i quali si rifiutarono di far ritorno ai loro paesi di origine, prevedendo una vita di ozio e di amarezze. Fu allora necessario ed impellente risolvere adeguatamente la loro sistemazione.

Parte vennero occupati presso il Poligrafico dello Stato, parte presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni quali centralinisti, parte alla massoterapia, parte indirizzati allo studio.

Ne rimanevano però numerosi ai quali bisognava pur provvedere.

Del problema fu investito direttamente il Governo, specialmente il Ministero della guerra, perchè nella capitale i ciechi di guerra erano affluiti in maggior numero che in altre città.

In un primo tempo si pensò di occuparli nel lavoro di intreccio di vimini, cordami, tappezzeria, ma il risultato non fu soddisfacente. Allora si tentò di far approdare ad essi il lavoro di maglieria ed in questa attività il risultato fu ottimo, tanto che nel 1923 alcuni ciechi di guerra, guidati da suore dell'ordine di S. Dorotea, maestre di maglieria, parteciparono alla esposizione internazionale di Gand (Belgio), ove l'Istituto ed i ciechi di guerra vennero premiati con medaglie d'oro per il brillante successo conseguito nel campo della rieducazione al lavoro dei grandi invalidi di guerra.

Il problema quindi della occupazione al lavoro dei ciechi di guerra, della loro assistenza e della assistenza alle vedove ed orfani, appariva definitivamente risolto senza onere da parte dello Stato.

Nel 1924, l'Azienda di maglieria dell'Istituto otteneva dal Ministero della guerra, a trattativa privata, concessioni di lavorazioni di manufatti militari che raggiunsero in breve notevoli proporzioni.

Data l'entità delle assegnazioni, il Ministero determinò di chiedere il parere al Consiglio di Stato che si espresse favorevolmente in considerazione del fatto che il laboratorio dei ciechi di guerra forniva manufatti a prezzi non superiori a quelli degli altri fornitori ed in considerazione dei benefici che a tale umanitaria istituzione sarebbero derivati. Il 4 giugno 1927, con contratto numero 4155, il Ministero della guerra assicurava in modo continuativo per la durata di cinque anni la fornitura minima di 100.000 e massima di 174.000 capi annui di manufatti, con la clausola della revisione semestrale dei prezzi.

I contratti furono poi successivamente rinnovati, non solo, ma le assegnazioni di fornitura furono ancora superiori a quelle stabilite, tanto che l'Istituto, con sentimento di fraterna solidarietà, faceva eseguire la tessitura dei manufatti anche ai ciechi di guerra di Firenze, ai ciechi civili del Foro d'Italia e dell'Ospizio Regina Margherita di Roma.

Nel 1934, ad iniziativa del cieco di guerra dottor Aurelio Nicolodi, presidente dell'Unione italiana ciechi civili e vice presidente dell'Opera nazionale mutilati ed invalidi di guerra, veniva istituito l'Ente nazionale di lavoro per i ciechi civili, con una legge (decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1844, convertito dalla legge 18 aprile 1935, n. 961, e regio decreto 2 dicembre 1940, n. 2033, di approvazione del regolamento di esecuzione del citato decreto-legge) che impegnava le amministrazioni dello Stato a riservare a detto ente il 15 per cento dei manufatti posti in gara, allo scopo di dare una redditizia occupazione ai ciechi civili.

Non si ritenne necessario chiedere anche per l'Istituto romano per i ciechi di guerra e per i ciechi di guerra del Comitato fiorentino una analoga disposizione di legge, perchè detti enti già ottenevano dal Ministero della guerra commissioni di fornitura che assicuravano largamente la continuità di lavoro ed il ricavo dei proventi per l'assolvimento delle finalità statutarie e soprattutto perchè non si prevedeva un'altra guerra mondiale che avrebbe più

che raddoppiato il numero dei militari privi della vista e ridotto fortemente le provviste di manufatti da parte del Ministero della difesa in conseguenza del ridotto contingente di truppa sotto le armi.

Comunque il Ministero della difesa, sempre sollecitato dalla sorte dei militari così fortemente colpiti, dopo aver lungamente e largamente esaminata l'alta opera umana e sociale svolta dai predetti enti, disponeva perchè all'Istituto romano per i ciechi di guerra venisse assegnato il 15 per cento dei manufatti di maglieria e di calzature poste in gara ed al Comitato dei ciechi di guerra di Firenze il 15 per cento delle forniture di maglieria, concessioni assegnate al prezzo medio ponderato risultante dalle gare.

La Corte dei conti, che ha sempre registrato i decreti con cui il Ministero della difesa commissionava all'Istituto forniture di maglieria e di calzature, sollevò successivamente obiezioni circa la legittimità dei decreti stessi, non trovando essi giustificazioni nella legge e nel regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, per quanto si riferisce a forniture a trattativa privata (articolo 41, sesto comma).

Queste improvvise difficoltà sollevate dalla Corte dei conti posero l'Istituto in gravi condizioni nello svolgimento non solo delle attività industriali, ma delle finalità statutarie, anche per le difficoltà procurate dalle contemporanee restrizioni bancarie.

Ciononostante l'Istituto romano per i ciechi di guerra ha proseguito la sua benemerita attività, continuando ad assolvere importanti commesse di maglierie, conseguite, senza alcuna agevolazione, nelle aste bandite dal Ministero della difesa e ricavando, grazie ad una oculata amministrazione, i mezzi per far fronte alle sue alte finalità assistenziali in favore dei ciechi di guerra e delle loro famiglie.

Nel gennaio 1981, l'Istituto di cui trattasi venne trasformato, su proposta della Presidenza del Consiglio dei ministri, in Istituto nazionale per i ciechi di guerra (decreto del Presidente della Repubblica n. 51 del 27 gennaio 1981) e ciò in considerazione dell'importanza dei compiti da esso assolti e dell'assistenza prodigata in favore degli oltre mille ciechi di guerra di tutta Italia che nell'Istituto trovavano non solo una fonte di lavoro ma ospitalità, conforto e adeguate possibilità di vita sociale.

Purtroppo la crisi economica e il sempre più cresciuto costo del denaro, indispensabile per assolvere le commesse statali, non avendo l'Istituto un fondo di dotazione, hanno provocato, sin dall'esercizio finanziario 1980, un *deficit* di bilancio che si è ulteriormente e progressivamente aggravato negli esercizi 1981 e 1982, tanto da provocare un completo immobilizzo della gestione industriale dell'ente e reiterate istanze del suo consiglio di amministrazione non più in grado non solo di fronteggiare la situazione debitoria verso gli istituti di credito e i fornitori ma anche di proseguire, in modo adeguato, quelle finalità assistenziali in favore dei ciechi di guerra che costituiscono il compito primario e la ragione d'essere dell'istituzione.

La repentina conclusione della VIII legislatura non ha consentito di portare avanti sul piano parlamentare un disegno di legge predisposto – in analogia a quanto avvenuto per il similare ente di lavoro per i ciechi civili con legge 27 aprile 1981, n. 161 – per ottenere un intervento risanatore dello Stato nei confronti di una istituzione tanto benemerita come quella dell'Istituto nazionale per i ciechi di guerra, visitato ed ammirato per oltre mezzo secolo da delegazioni di ogni parte del mondo e citato sempre come esempio di quanto l'Italia ha fatto e fa per i suoi figli che ad essa hanno donato sui campi di battaglia il bene supremo della vista.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con decreto del 7 settembre 1983, ha sciolto l'amministrazione in carica ed ha affidato ad un commissario straordinario un incarico esplorativo della situazione dell'ente e, di fronte alla realtà del notevole dissesto riscontrato, ha ritenuto di dover procedere al suo scioglimento, risolvendo così il problema economico, ma non quello umano, morale e sociale.

L'ente dispone di un notevole patrimonio immobiliare e mobiliare che, se non può servire a coprire totalmente il *deficit* della gestione, costituisce comunque un notevole valore, specie per quanto concerne il comples-

so di via Parenzo che, nella ormai radicata tradizione popolare, costituisce la tangibile dimostrazione della cura che lo Stato ha riservato a questi benemeriti della Patria.

Disperdere questo patrimonio morale può essere più dannoso per lo Stato che non onorare il *deficit* della passata gestione.

Nè si può tacere che tale *deficit* è asceso al livello attuale per la insufficienza degli interventi governativi che, pur assicurando ai ciechi gli strumenti di lavoro, non hanno assicurato loro i mezzi economici indispensabili nè la possibilità dello sblocco, in presenza delle note condizioni di menomazione, del rapporto concorrenziale con l'industria privata.

Problemi come questi non possono essere risolti con il metro del rigido bilancio economico nè sullo schema dell'arido formalismo.

È necessario che lo Stato esprima ora, come non aveva completamente fatto prima, la sua volontà di riconoscenza verso chi gli ha offerto sacrifici così grandi. Troviamo quindi opportuno che acquisisca il patrimonio dell'ente facendosi carico, per controvalore dell'acquisto, della liquidazione delle passività dell'Istituto.

Il complesso di via Parenzo, in grado di assicurare, con le sue rendite immobiliari da locazione parziale a terzi, la gestione di un centro assistenziale per i ciechi di guerra ex militari, può conservare la sua destinazione di casa per i ciechi di guerra per il tempo necessario ad assicurare a costoro una serena vecchiaia, senza ulteriore aggravio del bilancio dello Stato.

Lo strumento giuridico idoneo è quello della concessione in usufrutto del complesso in questione all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra perchè lo destini a questo scopo, vincolando ad esso le rendite del complesso stesso.

La soluzione che il legislatore ha trovato per il ripiano del dissesto dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi civili (legge 4 agosto 1984, n. 423) non può non essere posta come termine di paragone nei confronti della sorte finora riservata all'Istituto nazionale per i ciechi di guerra.

Onorevoli senatori, confidiamo che il senso ideale e morale dello Stato debba prevalere su qualsiasi remora di diversa natura.

I cittadini debbono avere la certezza che, se lo Stato può esigere da loro sacrifici anche supremi, sente anche il dovere di intervenire tangibilmente, economicamente e moralmente quando per la sua chiamata qualcuno di loro debba subire il duro peso delle mutilazioni estreme.

È nostro preciso dovere dare questa certezza.

È in questo spirito che vi invitiamo ad approvare il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La gestione della liquidazione del disciolto ente morale «Istituto nazionale per i ciechi di guerra» è assunta, ai sensi e con le modalità di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, al quale saranno trasferite tutte le relative attività e passività.

Art. 2.

1. Il complesso immobiliare sito in via Parenzo in Roma, dove veniva svolta, dal soppresso ente morale, l'attività assistenziale in favore dei ciechi di guerra, loro vedove ed orfani, verrà concesso in usufrutto per venti anni dalla entrata in vigore della presente legge all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra con l'obbligo di destinarlo, con apposito regolamento, alle attività assistenziali in favore dei ciechi di guerra ex militari, loro vedove ed orfani.

Art. 3.

1. Agli oneri conseguenti dalla liquidazione di cui all'articolo 1, il Ministro del tesoro provvederà in parte mediante l'alienazione del residuo patrimonio dell'ente morale ed in parte mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.